



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7

della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 155 DEL 2024.

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di febbraio alle ore 16:30 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1 GADLER Mirko | - Sindaco |
| 2 ECCHER Flavio | - Assessore |
| 3 OSS Giuliano | - Assessore |
| 4 PISONI Rosanna | - Assessore |

ASSENTE	
giust	ingiust
X	

Assiste il vicesegretario comunale dott. Oliviero Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mirko Gadler nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 155 DEL 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la quale dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Richiamato l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 155/2024, in attuazione della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha introdotto, per tutte le amministrazioni pubbliche, l'obbligo di adottare entro il 28 febbraio di ogni anno un Piano annuale dei flussi di cassa. Tale documento deve contenere un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Richiamato l'art. 40 del Decreto-legge 02/03/2024, n. 19, il quale prevede che:

1. le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la PCC superiore a dieci giorni, predispongono una proposta di Piano di interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali da recepire in un accordo tra il Sindaco o il Presidente dell'ente locale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione positiva del Tavolo tecnico circa l'adeguatezza delle misure rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 859, lettera b). Gli accordi concernenti il Piano di interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali sono stati sottoscritti entro il 7 agosto 2024;
2. i comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la PCC, superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 9 dicembre 2024, n. 189 di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, predispongono un Piano degli interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali contenente le seguenti misure:
 - a. creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - b. sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;

- c. costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
- d. ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.

Ritenuto di elaborare il piano annuale dei flussi di cassa sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Considerato che le previsioni trimestrali del Piano sono state elaborate dal Responsabile Finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario potrà, a seguito di verifica, aggiornare trimestralmente le previsioni contenute nel piano, tenuto conto degli effettivi incassi/pagamenti del trimestre precedente e delle variazioni di bilancio;

Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato con provvedimento n. 22 dd. 23/12/2024, dichiarato immediatamente eseguibile, il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di previsione e relativi allegati per il periodo 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 14/01/2025 e ss. mm. con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo/PEG per la gestione del bilancio per il periodo 2025-2027 e sono stati individuati i responsabili dei servizi e gli atti di loro competenza;

Ricordato che ai sensi dell'art. 151, comma 3 e art. 162 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa che costituiscono limite ai pagamenti di spesa.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..

Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 e s.m..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, modificato con Legge Regionale 8 agosto 2018 n. 6.

Visto che in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chöft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria

dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

Preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

Visto che in data 20/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo e Vignola Falesina una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario di Fierozzo la rag.ra Elisa Rodler, che in virtù della citata convenzione svolge analogo servizio anche presso il comune di Vignola Falesina.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2 dd. 03.05.2018 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il responsabile del servizio finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 04.03.2024 con cui è stato approvato il P.I.A.O.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, l'allegato Piano annuale dei flussi di cassa di cui di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'aggiornamento trimestrale del prospetto;
3. di trasmettere la deliberazione all'Organo di Revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Mirko Gadler

Il Vicesegretario Comunale
dott. Oliviero Battisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).